

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 1 del 14 gennaio 2021

**Convalida della elezione dei consiglieri, degli assessori e dei consiglieri supplenti ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1).**

*[Consiglio regionale]*

L'articolo 37 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale provveda alla convalida della elezione dei consiglieri su relazione dell'Ufficio di presidenza.

L'articolo 7 del Regolamento prevede che l'Ufficio di presidenza esamini le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Sulla base delle attestazioni rilasciate dai sopraccitati consiglieri e dalle verifiche effettuate dagli uffici, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, 154, dagli articoli 7 e 8, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 13, nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, si rende pertanto necessario avviare la procedura per la convalida dei nuovi consiglieri e degli assessori.

Si propone quindi al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, la convalida dell'elezione dei consiglieri, degli assessori e dei consiglieri supplenti, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

#### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti l'articolo 37 dello Statuto regionale e l'articolo 7 del Regolamento del Consiglio regionale;
- preso atto della proposta del Presidente;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

- 1) di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione dei consiglieri, degli assessori e dei consiglieri supplenti di cui all'allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di incaricare il Servizio attività e rapporti istituzionali di provvedere all'esecuzione della presente deliberazione;
- 3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.